



Provvedimento n. 483 del 23/12/2015

**TARIFFE SERVIZIO RISTORAZIONE**  
DISPOSIZIONI ATTUATIVE

*AREA BENEFICI AGLI STUDENTI*

## ART. 1 – Oggetto

Il presente documento disciplina le modalità di attivazione delle tariffe per il servizio di ristorazione a seguito di acquisizione dell'indicatore della condizione economico patrimoniale ISEE tramite:

- la richiesta diretta di tariffa ridotta da parte dello studente sul portale dei servizi on line aziendale seguita dalla verifica dei dati inseriti attraverso interoperabilità con il database ISEE gestito dall'INPS;
- la trasmissione del dato dalle Università;
- l'interrogazione sul database aziendale quando il dato è già presente in archivio;

Le attività relative sono svolte in osservanza delle seguenti normative:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"
- Decreto Ministero del Lavoro 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159".
- D.P.C.M. 9/4/2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari";
- D. Lgs 29 marzo 2012 n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- Piano di indirizzo generale integrato 2011/2015 approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 32 del 17 aprile 2012;
- Deliberazione del C.d.A. ARDSU n. 4/2012 "Approvazione del Regolamento del Servizio Ristorazione" e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione del C.d.A. ARDSU n. 11 dell'1/04/2015 "Regolamento per l'effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti nonché per il recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti di studenti a seguito di revoca o decadenza di borsa di studio, posto alloggio e altri benefici";
- Provvedimento del Direttore n. 43 del 03.02.2014 "Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento Aziendale per l'effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti";
- Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 683 del 25 maggio 2015 che approva il documento "Indirizzi all'Azienda regionale DSU per l'erogazione di servizi ed interventi a favore degli studenti universitari a.a. 2015/2016"

## **ART. 2 - DEFINIZIONI**

Ai fini delle presenti Disposizioni Attuative, si intendono per:

### **CAAF**

Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale dove lo studente o un membro del proprio nucleo familiare può rivolgersi (in alternativa al Comune o alla presentazione telematica sul sito INPS) per ottenere il rilascio dell'Attestazione ISEE del nucleo di appartenenza.

### **Dichiarazione sostitutiva unica**

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate. Raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti, ai sensi della seguente normativa:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- Decreto Ministero del Lavoro 7 novembre 2014.

### **Attestazione ISEE**

L'ISEE è calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati (ad es. redditi, trattamenti economici, ecc.) rilevati direttamente negli archivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS. L'attestazione dell'ISEE è resa disponibile dall'INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.

### **ISE**

Indicatore della Situazione Economica.

### **Scala di Equivalenza**

Coefficiente variabile in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e della presenza nello stesso di eventuali situazioni di disagio tra quelle previste dalla normativa

### **ISEE**

Indicatore della Situazione Economica Equivalente: si ottiene dividendo l'ISE per la scala di equivalenza;

**Sportello INPS:** Strumento telematico per elaborare la dichiarazione attestante la situazione economico-patrimoniale;

**Istituzioni Universitarie Regionali:** L'Accademia di Belle Arti di Firenze, l'Accademia di Belle Arti di Carrara, l'Istituto Superiore Industrie Artistiche di Firenze, il Conservatorio Statale di Musica "Luigi Cherubini" di Firenze, l'Istituto Musicale pareggiato "Luigi Mascagni" di Livorno, l'Istituto Musicale pareggiato "Luigi Boccherini" di Lucca, l'Istituto Musicale pareggiato "Rinaldo Franci" di Siena, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, la Fondazione "Siena Jazz", l'Accademia Italiana di Arte, Moda e Design di Firenze, l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, la Scuola di Musica di Fiesole, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, l'IMT di Lucca.

### **ART. 3 - DESTINATARI**

In applicazione della Delibera del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 600/2011 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito "Azienda") con la Delibera 56/2011 ha individuato la seguente modulazione tariffaria sulla base della fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare dello studente:

da € 0,00 fino a € 36.000,00	€ 2,80
> € 36.000,00 e fino a € 75.000,00	€ 3,00
> € 75.000,00	€ 4,00

Gli studenti destinatari della modulazione tariffaria sono quelli iscritti:

- a) a corsi di Laurea di primo e secondo livello e diplomi accademici rilasciati da altre Istituzioni Universitarie Regionali;
- b) a corsi di Dottorato di ricerca
- c) a Scuole di Specializzazione
- d) a corsi singoli
- e) a corsi singoli di transizione

delle Università di Pisa, Firenze e Siena, dell'Università per gli Stranieri di Siena e delle altre Istituzioni Universitarie Regionali.

### **ART. 4 - PRINCIPI**

L'impostazione e lo sviluppo delle soluzioni informatiche, organizzative amministrative e relazionali che consentono l'agevolazione tariffaria rispondono:

- a) alle esigenze di semplificazione, digitalizzazione, veridicità e attualità continua del dato, rilevante per l'accesso al beneficio;
- b) alla non ridondanza nell'acquisizione e nel trattamento dei dati qualora gli stessi siano già trasmessi dallo studente alle Università;
- c) alle operazioni di manutenzione dei dati al fine di limitare le anomalie, le incongruenze e gli errori eventualmente inseriti dagli studenti ovvero prodotti dalle fasi di lavoro che coinvolgono anche altri Enti

### **ART. 5 - INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA**

Le condizioni economiche dello studente, ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e del Decreto Ministero del Lavoro 7 novembre 2014, sono individuate in base ai valori ISEE del nucleo familiare di appartenenza del medesimo (di norma corrispondente al suo stato di

famiglia anagrafico risultante agli atti del Comune di residenza) fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa ISEE.

Lo studente, o un componente del suo nucleo familiare, può effettuare tale dichiarazione in forma telematica secondo le modalità attivate dall'INPS. Alternativamente deve recarsi, per il calcolo degli indicatori, presso uno dei CAAF convenzionati con l'INPS, che si trovano dislocati su tutto il territorio nazionale, o altro soggetto abilitato.

L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE.

Il CAAF (o gli altri soggetti incaricati della ricezione della DSU), trasmettono per via telematica (entro quattro giorni lavorativi) i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU.

L'attestazione ISEE deve essere applicabile alle prestazioni per il diritto allo studio universitario (art. 8 DPCM 159/2013). Non sarà accettato l'ISEE corrente (art. 9 DPCM 159/2013).

## **ART. 6 - ACQUISIZIONE DATI DALLE UNIVERSITA'**

Per gli studenti che hanno presentato domanda di riduzione della contribuzione universitaria, i dati anagrafici e i valori ISEE sono acquisiti dagli Atenei in applicazione delle relative convenzioni per il trasferimento del flusso dati.

## **ART. 7 - MODALITA' PER USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE TARIFFARIA**

### **7.1 Studenti che hanno presentato domanda di riduzione della contribuzione universitaria**

Agli studenti che hanno presentato la domanda di riduzione della contribuzione universitaria è attribuita la tariffa di competenza a seguito dell'acquisizione del flusso dati proveniente dagli Atenei. Pertanto, non viene loro richiesto alcun adempimento.

Lo studente può comunque visualizzare la tariffa applicata sul sito <https://areastud.dsu.toscana.it>.

Gli studenti stranieri per i quali le Università non abbiano calcolato l'ISEE dovranno presentare all'Azienda la documentazione indicata al punto 7.2.2

### **7.2 Studenti che non hanno presentato domanda di riduzione della contribuzione universitaria ovvero esonerati dalla presentazione nonché tutti gli studenti iscritti alle altre Istituzioni Universitarie Regionali di cui all'art. 2 ultimo comma**

#### **7.2.1 - STUDENTI ITALIANI**

Gli studenti italiani che non hanno presentato domanda di riduzione della contribuzione universitaria, ovvero esonerati dalla presentazione, nonché gli studenti delle altre Istituzioni Universitarie Regionali devono procedere con l'inserimento del protocollo indicato nell'Attestazione ISEE valida al momento della richiesta, sul sito <https://areastud.dsu.toscana.it>.

L'attestazione ISEE al momento della richiesta non deve avere difformità/omissioni o

posizioni non calcolabili; in caso contrario l'attestazione deve essere modificata prima di procedere alla richiesta di riduzione della tariffa.

#### 7.2.2 - STUDENTI STRANIERI E STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

In attesa dell'adozione del decreto sopra citato:

- il patrimonio immobiliare posseduto all'estero è valutato euro 500,00 al metro quadrato.
- la capacità di reddito quale requisito per lo studente autonomo è fissata in euro 6.500,00.

Ai fini del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero si applica altresì l'art. 8 "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" per l'identificazione del nucleo familiare di riferimento.

Gli studenti stranieri che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono equiparati agli studenti italiani a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della documentazione prescritta.

Per gli altri studenti stranieri che non hanno presentato domanda di riduzione della contribuzione universitaria, ovvero esonerati dalla presentazione nonché gli studenti delle altre Istituzioni Universitarie Regionali - con redditi e/o patrimonio all'estero - le condizioni economiche sono valutate sulla base della seguente documentazione:

##### 7.2.2.1 - Studenti dell'Unione Europea

Dichiarazione sostitutiva compilata dallo studente su apposito modulo presente sul sito <https://areastud.dsu.toscana.it> concernente:

- a) i redditi lordi percepiti all'estero da ciascuno dei componenti il nucleo familiare nell'anno precedente a quello durante il quale viene richiesta l'agevolazione (es. redditi 2015, se la richiesta viene presentata nel 2016);
- b) gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello durante il quale viene richiesta l'agevolazione, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data;
- c) eventuali canoni di locazione sostenuti per l'abitazione di residenza del nucleo familiare.

##### 7.2.2.2 - Studenti extra Unione Europea (esclusi i paesi in via di sviluppo indicati nel D.M. 1 agosto 2014 n. 594)

Apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, ove sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio, legalizzata dalle

Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio e con traduzione in lingua italiana attestata dalle Autorità stesse.

Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite il rilascio di apostille.

Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, in alternativa può essere prodotta una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese ove i redditi sono stati prodotti ed i patrimoni sono posseduti, redatta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La certificazione consolare deve far espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d'origine.

Detta documentazione dovrà riportare:

- o la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- o i redditi lordi percepiti all'estero nell'anno precedente a quello durante il quale viene richiesta l'agevolazione da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello durante il quale viene richiesta l'agevolazione, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data;
- o eventuali canoni di locazione sostenuti per l'abitazione di residenza del nucleo familiare.

Non può pertanto essere accettata qualsiasi forma di dichiarazione sostitutiva - autocertificazione, affidavit, dichiarazione giurata.

#### 7.2.2.3 - Studenti extra Unione Europea provenienti dai paesi in via di sviluppo indicati nel relativo Decreto Ministeriale

Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale certificazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEE e ISPEP, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori a € 0. Pertanto la tariffa applicata corrisponde alla fascia tariffaria più bassa.

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, tale certificazione può essere altresì rilasciata da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.

#### 7.2.2.4 - Studenti apolidi o rifugiati politici

Tale "status" deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici.

Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduti in Italia.

La documentazione (in originale) prevista per gli studenti di cui agli articoli 7.2.2.1 , 7.2.2.2, 7.2.2.3, 7.2.2.4, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, dovrà essere presentata in uno dei seguenti modi:

- a) via raccomandata: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Servizio Interventi Monetari - Piazza dei Cavalieri, 6 - 56126 Pisa
- b) personalmente presso gli sportelli aziendali"

Sulla base della documentazione ricevuta, l'Azienda calcola l'ISEE dello studente e applica la tariffa corrispondente.

#### **ART. 8 - APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE TARIFFARIA: CASI PARTICOLARI**

E' prevista l'applicazione "d'ufficio" della tariffa mensa ridotta nei seguenti casi:

- a) studenti che ottengono il contributo straordinario;
- b) studenti con disabilità che ottengono il contributo straordinario;
- c) studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio o di borsa servizi e sono risultati esclusi o idonei non vincitori dalla concessione del beneficio (per esaurimento dei fondi disponibili); nessuna tariffa ridotta sarà applicata in caso di utilizzo di attestazioni ISEE non valide per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio o con difformità/omissioni o posizioni non calcolabili; in caso contrario l'attestazione deve essere modificata;
- d) studenti che ottengono il posto alloggio straordinario.

#### **ART. 9 – ATTIVAZIONE DELLA TARIFFA RIDOTTA**

Le modalità per l'attivazione della tariffa ridotta sono le seguenti:

- a) La domanda di riduzione della tariffa mensa non ha scadenza.
- b) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 7 del Regolamento del Servizio Ristorazione:

*"L'inserimento in una delle fasce tariffarie viene effettuato entro 30 giorni dalla data della richiesta sul portale"*

Qualora non vengano rispettati i termini previsti dal Regolamento suddetto, o in caso di anomalie tecniche che comportino la variazione in aumento della tariffa effettivamente spettante allo studente, lo stesso ha diritto, dal giorno successivo alla data limite di attivazione della tariffa ridotta, al rimborso di quanto pagato in più, corrispondente a: 4 euro meno tariffa spettante moltiplicato per il numero dei pasti usufruiti a tariffa di 4 euro dal giorno successivo alla data limite di attivazione della tariffa ridotta.

Il rimborso verrà erogato secondo le seguenti modalità:



- a) nelle sedi ove è previsto il borsellino elettronico, attraverso l'accredito della somma sul badge magnetico
- b) accredito su c/c bancario o postale intestato allo studente
- c) riscossione presso qualsiasi filiale del Tesoriere

Nessun rimborso è previsto qualora l'importo a credito dello studente sia uguale o inferiore a euro 5,00.

#### **ART. 10 – ACCOMPAGNATORI DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' CON INVALIDITA' RICONOSCIUTA PARI O SUPERIORE AL 66%**

Gli studenti con disabilità, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, possono ottenere la riduzione tariffaria con le modalità previste all'art. 7.

Gli studenti con disabilità, che necessitano di un accompagnatore per la fruizione del servizio di ristorazione, devono fare richiesta di attivazione della tariffa per loro appositamente stabilita.

L'accompagnatore previamente individuato (indipendentemente dalla qualità o meno di studente) può consumare il pasto insieme allo studente usufruendo del servizio alla medesima tariffa applicata a quest'ultimo, ovvero a titolo gratuito (uno o due pasti) qualora lo studente sia vincitore di borsa di studio, vincitore di borsa servizi, beneficiario della mensa gratuita in quanto vincitore di contributo per studenti disabili.

Per poter usufruire di questa agevolazione, lo studente deve compilare e trasmettere al Servizio Gestione Tariffe, il modulo presente sul sito, con allegata copia di un documento di identità del richiedente e dell'accompagnatore, nonché la certificazione medica della necessità di accompagnamento.

La tariffa dell'accompagnatore avrà la stessa scadenza di quella dello studente con disabilità.

L'attivazione della medesima verrà effettuata entro i termini previsti all'art. 9, primo comma, lettera b); la richiesta potrà essere trasmessa con le seguenti modalità:

- a) via fax al numero 050/567445
- b) via mail: [tariffe@dsu.toscana.it](mailto:tariffe@dsu.toscana.it)
- c) con raccomandata: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Servizio Interventi Monetari - Piazza dei Cavalieri, 6 - 56126 Pisa
- d) personalmente presso gli Sportelli aziendali

L'eventuale revoca dei benefici allo studente con disabilità (borse di studio, borse servizi, riduzione tariffaria, etc...) che comportino la restituzione del valore monetario dei pasti usufruiti ovvero la differenza tra la tariffa indebitamente goduta e quella rideterminata, si estende anche ai pasti usufruiti dall'accompagnatore.

## **ART. 11 – TERMINE VALIDITA' DELLA TARIFFA APPLICATA**

La data di fine validità della tariffa applicata è fissata al 31 gennaio di due anni successivi a quello dell'ISEE considerato per assegnare la tariffa (es: se viene inserito l'ISEE 2015, la tariffa avrà scadenza 31 gennaio 2017, per l'ISEE 2016 la scadenza sarà 31 gennaio 2018 e così via).

## **ART. 12 - ACCERTAMENTI**

In applicazione del "Regolamento Aziendale per l'effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti", approvato con Deliberazione n. 11/2015, l'Azienda effettua controlli di veridicità in base agli Articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti.

A tal fine l'Azienda controlla la veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche Isee e richiede agli studenti UE con reddito all'estero la documentazione a conferma dei dati dichiarati.

Gli accertamenti di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive della condizione economica e patrimoniale ISEE sono effettuati nei confronti degli studenti che hanno inserito la richiesta di tariffa agevolata sul sito <https://areastud.dsu.toscana.it> o presentato all'Azienda dichiarazioni sostitutive, essendo di competenza dei relativi Atenei la verifica sulle dichiarazioni sostitutive cui fanno riferimento i dati presentati in sede di riduzione della contribuzione universitaria. I controlli interessano **almeno il 25% di tali studenti**.

Il campione degli studenti da sottoporre ad accertamento è individuato mediante apposito atto. L'avvio del procedimento di accertamento, così come la sua conclusione, sono resi noti a tutti gli studenti che formano il campione mediante la pubblicazione di apposito comunicato nel sito [www.dsu.toscana.it](http://www.dsu.toscana.it).

Nei casi in cui si evidenzia una discordanza fra i dati dichiarati e quelli accertati che comporti la decadenza o la riduzione del beneficio, oltre al rimborso della differenza tra la tariffa pagata e quella effettivamente spettante relativa ai pasti consumati, si applicano le sanzioni previste dal "Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento aziendale per l'effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti", approvato con provvedimento del Direttore n. n. 43 del 3/2/2014.

La comunicazione personale allo studente in ordine all'esito dell'accertamento è inoltrata a mezzo raccomandata solo in caso di decadenza/riduzione del beneficio.

## **ART. 13- TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati richiesti nella domanda di riduzione tariffaria, nelle dichiarazioni nonché quelli contenuti nella documentazione prodotta sono destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate alla determinazione della tariffa spettante riconducibile agli interventi di rilevante finalità di interesse pubblico di cui all'art. 68 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, relativo al trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che le operazioni sono limitate alla raccolta, registrazione e conservazione del dato.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per ottenere la riduzione tariffaria e, alla mancata presentazione degli stessi, consegue l'impossibilità di applicare la riduzione medesima.

In relazione al trattamento di tutti i dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 e seguenti del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196.

Il titolare del trattamento è individuato nell'Azienda, con sede in Firenze - Viale Gramsci 36.

Il responsabile dell'Azienda per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 è il Presidente dell'Azienda, con sede per la funzione in Firenze - Viale Gramsci 36.

#### **ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE**

Le presenti disposizioni attuative entrano in vigore a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di approvazione, fatte salve eventuali modifiche a seguito di nuovi interventi normativi statali e/o regionali in merito.

Firenze, dicembre 2015

IL DIRETTORE  
Francesco Piarulli